

piena vittoria dell' Istituto, al quale il magistrato ha riconosciuto dovute le spese dei due gradi di giudizio adotti.

La vedova Henzi ha ripetutamente insistito istanze per ottenere, in via di liberalità, la liquidazione, almeno parziale, della polizza in oggetto, facendo presente che solo per negligenza dei propri avvocati la causa avanti la Corte di Appello venne iniziata quando già era maturata la prescrizione; nel merito, la vedova Henzi sostiene che il proprio marito non era consapevole della gravità dei disturbi sofferti e che le di lui reticenze in proposito non avevano avuto lo scopo di trarre in inganno l' Istituto, essendo egli persona di onesti e solidi principi morali.

Il Direttore generale sottopone la richiesta inoltrata dalla vedova Henzi, in nome proprio e dei due figli minorenni, al Consiglio per la decisione del caso.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di respingere la suddetta richiesta.

IV - Gestione delle assicurazioni dei rischi